

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1095

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RUSSO SPENA, CAPRILI, PALERMO,
ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA, BOCCIA Maria Luisa,
BONADONNA, CAPELLI, CONFALONIERI, DEL ROIO, DI
LELLO FINUOLI, EMPRIN GILARDINI, GAGLIARDI,
GIANNINI, GAGGIO, GRASSI, LIOTTA, MARTONE, BRISCA
MENAPACE, NARDINI, SODANO, TECCE, TURIGLIATTO,
VALPIANA, VANO e ZUCCHERINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2006

Disciplina del settore radiofonico

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge si propone di definire la disciplina dell'evoluzione tecnologica nel settore radiofonico rendendola recettiva delle istanze delle comunità sociali e virtuali che vogliono usare il mezzo radiofonico digitale anche per effettuare una più ampia controinformazione nel settore. La digitalizzazione del segnale è un'opportunità per tutti quei soggetti che oggi non accedono ai sistemi di comunicazione. In questo senso è un'occasione di sviluppo del diritto a comunicare e della libertà d'espressione. Ciò che questo disegno di legge vuole evitare è che nella radiofonia digitale si mantengano gli stessi rapporti di forza economica che attualmente governano le risorse economiche e pubblicitarie per il settore. L'intervento statale è necessario per assicurare l'accesso al sistema a quanti non hanno intenzioni imprenditoriali e di profitto, ma che si rivolgono a settori *no profit* o ambiti di comunicazione di comunità.

Il disegno di legge è composto di dieci articoli di cui i primi tre definiscono gli ambiti, le tecnologie ed i servizi interessati, nonché i principi del settore.

I successivi articoli 4 e 5 definiscono alcune possibili garanzie specifiche per gli utenti radiofonici e i principi di salvaguardia per il pluralismo e la concorrenza nel settore. La disciplina prevede una differente tipologia di titoli abilitativi fra i settori radiofonici digitali e analogici. Prevede inoltre obblighi per gli operatori di rete di garantire almeno il 10 per cento della loro rete trasmissiva a fornitori di contenuti radiofonici che trasmettono programmi di interesse per la comunità locale. Un ulteriore 20 per cento dovrà essere garantito ad operatori che operino – a qualunque titolo – in tecnica analogica in ambito locale, dando così modo anche ad

essi di poter operare come fornitori di contenuti a livello nazionale. Così facendo si garantisce a questi nuovi soggetti la possibilità di una programmazione di qualità ed a costi accessibili, non sovrapponibile ai palinsesti già esistenti a livello nazionale. Anche le emittenti televisive locali potranno ottenere un beneficio da questa legge grazie alla possibilità che verrà loro concessa insieme alle radio di trasmettere fino ai due terzi delle loro ore di trasmissioni pubblicità areali fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze digitali e radiofoniche. Per le radio tale beneficio verrà mantenuto anche dopo tale termine.

Le emittenti radiofoniche nazionali che potrebbero ritenersi le più danneggiate da questo nuovo sistema, anche di provvidenze a favore dell'altra emittenza, potranno trovare un loro ritorno nella possibilità di partecipare alla pianificazione pubblicitaria dei soggetti pubblici.

Gli articoli 7 e 8 vogliono contribuire all'attuazione del vigente piano nazionale di assegnazione delle frequenze intervenendo sulle situazioni anche di fatto che ne ostacolano l'attuazione ed inoltre rendendo possibile anche l'impiego della tecnologia digitale terrestre (T-DAB) per le trasmissioni televisive, purché tale uso resti collaterale alla missione imprenditoriale della società. Ulteriori misure di sostegno per l'avvio del «*digital audio broadcasting*» (DAB) possono essere concordate anche con un apposito provvedimento del Ministro delle comunicazioni.

Infine negli articoli 9 e 10 vengono previste misure specifiche per la sanatoria di impianti radiofonici esistenti e viene indicata la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito)

1. La presente legge individua i principi generali che informano l'assetto del sistema radiofonico, anche ad accesso condizionato, sia nazionale, regionale o locale, tenendo conto della tecnologia digitale e del processo di convergenza tra la radioffusione sonora, la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni elettroniche, quali le telecomunicazioni, ed *internet* nelle sue applicazioni.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «programmi-dati» i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiofoniche anche adattate alla veicolazione di segnali televisivi e diversi dai programmi radiodiffusivi, non prestati su richiesta individuale;

b) «operatore radiofonico» il soggetto che opera nel settore anche in maniera non imprenditoriale, al quale deve essere riconosciuta la specificità di servizio per le comunità - anche virtuali - così come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *r)* del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ovvero il soggetto imprenditoriale che opera in tecnica digitale sia come operatore di rete, sia come operatore di contenuti, come definiti rispettivamente alle lettere *c)* e *d)* del medesimo articolo 2, comma 1, del citato testo unico

della radiotelevisione di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, nonché i soggetti che vogliono operare con modalità via *internet* o radiodiffusive;

c) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione all'ascolto dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 e successive modificazioni, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

d) «ambito nazionale» l'esercizio dell'attività di radioffusione sonora che non superi per copertura della popolazione i venti milioni di utenti, indipendentemente dalle definizioni regionali;

e) «ambito locale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora in uno o più bacini di utenza, entro i limiti di venti milioni di popolazione servita.

Art. 3.

(Principi fondamentali)

1. I principi fondamentali del sistema di radiodiffusione sonora sono:

– la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, tale da consentire anche a nuovi soggetti che vogliono entrare nel sistema o ad operatori radiofonici locali, anche comunitari, di ampliare le loro possibilità di libertà di espressione, e da garantire la più ampia libertà di opinione;

– la garanzia di ricevere o di comunicare informazioni o idee con l'impiego di *In-*

ternet anche superando i limiti delle frontiere nazionali.

2. Da tali principi devono scaturire obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione, la massima apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose anche delle più elementari aggregazioni sociali urbane, nonché la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori applicando le stesse tutele previste per il sistema radiotelevisivo.

Art. 4.

(Ulteriori principi a garanzia degli utenti)

1. La disciplina del sistema radiofonico, a tutela degli utenti, deve garantire l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, con particolare riguardo alle esigenze comunicative delle comunità anche virtuali, favorendo soprattutto la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, anche sulla scorta delle opportunità rese possibili dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni.

2. Per favorire la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiofonici sono previsti idonei incentivi a favore di quanti sperimentano tecnologie che consentano anche la visualizzazione del contenuto dei messaggi.

Art. 5.

*(Ulteriori principi a salvaguardia
del pluralismo e della concorrenza
del sistema radiofonico)*

1. A garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, il sistema di radiodiffusione sonoro si conforma ai seguenti principi:

a) previsione di differenti titoli abilitativi per la radiofonia in tecnica analogica e quella in tecnica digitale. In questo ambito rimangono distinte anche societariamente, pur essendo ammissibile un medesimo soggetto controllore di ultima istanza, lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, rimettendo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la competenza ad apportare le opportune integrazioni alla vigente disciplina regolamentare al riguardo, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge;

b) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, della radiodiffusione via cavo e via satellite o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto;

c) obbligo per gli operatori di rete di operare secondo criteri di trasparenza e comunque di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate, e comunque - se operatori nazionali - di garantire almeno il 10 per cento della capacità trasmissiva a fornitori di contenuti radiofonici che trasmettono programmi di interesse per le comunità di individui ed un ulteriore 20 per cento ad operatori che

operino a qualunque titolo in tecnica analogica in ambito locale;

d) obbligo per i fornitori di contenuti in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi di garantire almeno il 10 per cento fra i diversi operatori radiofonici, già locali e comunitari, che operino tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato dei rispettivi ambiti;

e) obbligo di separazione societaria per ciascuna autorizzazione qualora il fornitore di contenuti in ambito nazionale sia anche fornitore di servizi;

f) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza anche sotto forma di provvidenze in favore di cooperative operanti nel settore.

2. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre i due terzi delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti radiofonici in ambito locale. Alle emittenti radiofoniche locali, anche comunitarie, è consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare anche tali collegamenti per i servizi di telecomunicazioni, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-alarmoni direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunica-

zioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.

3. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 5 per cento anche a favore dell'emittenza privata radiofonica nazionale.

4. Le somme di cui al comma 3 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.

5. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l'impresa radiofonica abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della presente legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata: riduzione a un ventesimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un trentesimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro.

Art. 6.

(Diffusioni interconnesse)

1. Il periodo di interconnessione per le emittenti radiofoniche ed i fornitori di contenuti locali è fissata in dodici ore. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero

delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno una settimana.

Art. 7.

(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale, anche sulla scorta delle disposizioni della presente legge, definendo con proprio provvedimento il termine della fase sperimentale ed intimando a quanti occupino frequenze destinate allo sviluppo di tale servizio il loro abbandono entro un congruo termine e provvedendo alla relative sanzioni amministrative e procedure ablativo qualora ciò non avvenga.

Art. 8.

(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adegua il regolamento per lo sviluppo della tecnologia digitale terrestre (T-DAB) prevedendo la possibilità dell'impiego delle frequenze anche per uso televisivo, purché tale uso non divenga attività principale per redditività dell'operatore radiofonico, e nel contempo garantendo a quanti operano sperimentalmente come fornitori di contenuti od operatori di rete che la propria attività sia considerata quale elemento di favore al momento dell'assegnazione dei titoli abilitativi. Nella definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica digitale si fa riferimento anche al ruolo della concessionaria

del servizio pubblico radiotelevisivo ed al limite del cumulo di programmi radiofonici.

2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle comunicazioni, previa consultazione dei Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM), stabilisce un programma con cui sono individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed i soggetti che già operano in via sperimentale.

Art. 9.

(Sanatoria di impianti esistenti)

1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti attivi, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno dieci anni, ancorché relativi a frequenze non censite ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo in quanto destinate a migliorare le potenzialità del bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito e munito di concessione, anche se sono oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purché:

a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti;

b) gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti;

d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque città con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando, per quanto necessario, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

